

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE SEGHINI STRAMBI & GIULIO E FRANCA SEGRE ETS"**PREMESSE**

1. La Casa di Riposo per Anziani trae origine dall'Ospedale Seghini Strambi, fondato dalla signora Gianna Seghini Strambi con suo testamento a rogito notaio Gherzi in data 3.2.1872, nel quale è contenuta la seguente disposizione: "Tutto il mio patrimonio e quanto lascerò all'epoca di mia morte, sarà impiegato nell'impianto e conservazione di un Ospedale del paese di Strevi, a profitto dei poveri di quel paese e per tale scopo chiamo mio erede universale la Congregazione di Carità di quel paese medesimo, la quale non potrà usare delle sostanze da me trasmesse a nessun altro scopo. Per l'amministrazione e buon andamento dell'Ospedale erigendo saranno aggiunti due membri, i quali dovranno essere nominati dal Vescovo pro-tempore della Diocesi d'Acqui e saranno rieletti ogni triennio, ed il loro voto sarà uguale a quello dell'intera Congregazione ed in caso di contrasto avrà la preferenza. Se questa mia intenzione e disposizione non fosse eseguita o venisse ad essa fatta qualche modificazione in tal caso sarà non avvenuta la nomina e tutta la mia eredità andrà a vantaggio dell'Ospedale di San Salvatore dove sono nata".

2. L'Ospedale venne costituito in Ente Morale con R.D. 24.4.1873 a firma Vittorio Emanuele II; successivamente con D.P.R. 4/9/1970 n. 1217 veniva, a seguito di ricorso, revocato dal presidente della Giunta Regionale con proprio decreto n. 361 in data 28.3.1973, con la conseguente trasformazione in Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza. Il suo funzionamento data dall'1.11.1880, epoca in cui fu aperto. Ai sensi della L.R. n. 12/2017 e della correlata disposizione applicativa, l'Ente viene trasformato in Fondazione Giuridica di Diritto Privato "Fondazione Seghini Strambi & Giulio e Franca Segre".

TITOLO I**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO, NATURA E DISCIPLINA****Articolo 1 - Denominazione**

1. E' costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (d'ora in poi "Codice del Terzo Settore") la Fondazione denominata "FONDAZIONE SEGHINI STRAMBI & GIULIO E FRANCA SEGRE", derivante dalla trasformazione da IPAB operata ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge della Regione Piemonte 12/2017.

2. La Fondazione, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore [RUNTS], senza soluzione di continuità, assumerà la denominazione: **"FONDAZIONE SEGHINI STRAMBI & GIULIO E FRANCA SEGRE ETS"**.

3. La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, essa si ispira e applica i principi del Terzo Settore, è disciplinata dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dal codice

civile, dalle relative disposizioni di attuazione dello stesso e dalle altre norme di legge in quanto applicabili.

Articolo 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale a Strevi (AL).
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all'estero.
3. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 11 del presente Statuto.
4. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del CTS.
5. Il Consiglio di amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

Articolo 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Scopi e finalità

1. La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato a garantire l'assistenza e la cura sociosanitaria e alberghiera a persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, sulla base dei più moderni ed evolutivi processi scientifici nel campo, senza distinzione di orientamento sessuale, etnia, orientamento politico e religioso, culturale e tradizionale. In questo senso, nel pieno rispetto della Costituzione italiana e della Convenzione Europea dei Diritti Umani, l'istituzione garantirà l'accesso dei Pastori di ogni Confessione religiosa se richiesta, fermo restando i voleri e le volontà dei Fondatori per quanto applicabili. Saranno ammessi ospiti non abbienti senza distinzione di trattamento salve le necessità economiche dell'Istituzione e le provvidenze pubbliche in materia di povertà.
2. La Fondazione, pertanto, intende porre in essere in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, esercitando le seguenti attività:

- . l'accoglienza di anziani autosufficienti e non autosufficienti, presso la propria struttura;
- . la promozione ed implementazione delle attività prestate presso la propria struttura;
- . l'erogazione di servizi sempre più idonei e migliori mirati all'utenza;
- . l'organizzazione e l'erogazione di servizi socio assistenziali, socio-sanitari e correlati servizi alberghieri, mediante prestazioni sia di ricovero pieno sia di ricovero diurno sia di carattere ambulatoriale, presso la propria la propria struttura, articolata in nuclei per soggetti prevalentemente anziani, sia autosufficienti in tutto o in parte sia non autosufficienti.

La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, promuove altresì:

- . l'allestimento, l'organizzazione, la gestione di strutture per anziani - sia autosufficienti in tutto o in parte o non autosufficienti - strutture per disabili e, in genere, ogni altra struttura e relativi servizi di supporto per rispondere ai bisogni delle persone anziane e dei disabili;
- . l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della Fondazione;
- . la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

3. La Fondazione può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del CTS e, pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, purchè compatibili con la sua natura di Fondazione e gli scopi della medesima secondo i criteri e i limiti definiti dalle apposite leggi. Le attività diverse sono dettagliatamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con propria delibera.

4. La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza

l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o a lungo termine, fidi bancari, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati;

b) la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, nonché l'amministrazione e la gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri;

e) stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, con Enti, associazioni, fondazioni e soggetti privati sia italiani che stranieri;

f) svolgere ogni altra attività, iniziativa o intervento idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

6. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

7. La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e dalle altre disposizioni di legge che la regolano.

8. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro nel quale iscriverà i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

TITOLO II

PATRIMONIO E MEZZI

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito dagli apporti in denaro e dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo nonché, da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale.

2. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria purché non in contrasto con le proprie finalità.

3. Il Patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il massimo rendimento possibile comunque compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

4. Il Patrimonio è composto da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo di gestione.

Articolo 6 - Fondo di dotazione

1. Il fondo di dotazione è costituito:

- a) dell'immobile sito in Strevi (AL), Piazza Matteotti, Foglio 9, numero 96, Categoria D/4, R.C. Euro 1.389,27;
- b) dai conferimenti in denaro, beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali e da ogni altro bene, anche immateriale, che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- c) dalle elargizioni ed erogazioni liberali e gratuite e dai lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- d) dalle rendite e avanzi di gestione non utilizzati che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a incrementare il fondo di dotazione, anche mediante la costituzione di fondi di riserva.

2. Quando risulta che l'importo del patrimonio nella misura minima legale tempo per tempo prevista è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 7 - Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione è utilizzato per l'attività istituzionale e quelle ad essa connesse e per il funzionamento della Fondazione stessa.

2. Costituiscono il fondo di gestione:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e gratuite e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, salvo che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- c) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- d) i proventi, i ricavi e le entrate eventualmente derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diver-

se di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del CTS;

e) le somme pervenute mediante raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

TITOLO III

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- (a) il Consiglio di Amministrazione;
- (b) Il Presidente della Fondazione;
- (c) l'Organo di controllo e, ove nominato o previsto per legge, il revisore o Collegio dei revisori;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9 - Composizione e nomina

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (membri): tre membri nominati dal Sindaco del Comune di Strevi e due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'Istituzione designati e nominati dal Vescovo protempore di Acqui Terme.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) esercizi e scade con la riunione che approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione:

- sono sempre rieleggibili;
- non hanno diritto a compenso ma unicamente al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni e nell'interesse della Fondazione nella misura approvata dal Consiglio.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;

b) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.

4. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, in-

dicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. Sono cause di decadenza dalla carica:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che abbiano arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle cause di incompatibilità ovvero di decadenza o ineleggibilità di cui al precedente comma 3, lett. a);
- i componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle sedute per più di tre volte anche non consecutive possono essere dichiarati decaduti.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, il quale, in tal caso come in ogni altro caso di vacanza della carica di consigliere, deve provvedere, rispettando le designazioni di cui al comma 1, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Nel caso in cui la maggioranza dei componenti il Consiglio venga meno, l'intero Consiglio decade e si procede a nominarne uno nuovo con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

7. I consiglieri hanno diritto di presentare proposte di deliberazione.

8. I consiglieri hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio anche elettronico presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione (c.d. ordinaria e straordinaria

ria, senza limitazione alcuna) della Fondazione.

3. In particolare il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

- a) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e gli obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività;
- b) predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne monitora e verifica l'attuazione;
- c) nomina, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica;
- d) coopta i consiglieri in caso di dimissione o cessazione;
- e) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- f) conferisce incarichi professionali ed eventuali deleghe di funzioni a componenti del Consiglio stesso;
- g) approva annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, laddove previsto, e provvede al deposito annuale ai sensi dell'art. 48 del CTS;
- h) cura la tenuta dei libri della Fondazione;
- i) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- j) approva i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;
- k) delibera ai sensi dell'art. 19 le modifiche al presente Statuto nonché le operazioni straordinarie da sottoporre all'Autorità competente;
- l) delibera in merito allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dall'art. 20 del presente Statuto;
- m) costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali uffici operativi e gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni o attività;
- n) delibera sull'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;
- o) delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati;
- p) delibera, entro i limiti di cui all'art. 8 del CTS, i rimborsi delle spese da attribuire ai consiglieri e ai componenti degli eventuali Comitati;
- q) ha facoltà di delegare parte dei propri poteri di gestione al Presidente o ad altri consiglieri preposti a singoli settori di attività
- r) determina le rette dei ricoverati;
- s) nomina Segretario e Direttore;
- t) nomina il sostituto temporaneo del Responsabile di Struttura;
- u) nomina l'Organo di Controllo e nei casi previsti dalla

Legge l'Organo di Revisione, definendone il compenso.

Articolo 11 - Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in territorio italiano.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione:

- di norma in seduta ordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno tre consiglieri ovvero dall'Organo di Controllo o dal revisore quest'ultimo se nominato, in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza del Consiglio di Amministrazione;

- mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo e al revisore [quest'ultimo se nominato] almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti i consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax e la posta elettronica ordinaria o PEC, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori.

3. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i componenti dell'organo di controllo o il revisore [questi ultimo se nominato].

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato dagli intervenuti. Spetta a chi presiede il Consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

5. Il Consiglio nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale dovrà es-

sere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni degli amministratori da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

6. Quorum costitutivo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

7. Quorum deliberativo. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese.

Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Le deliberazioni concernenti modifiche statutarie sono assunte con il voto favorevole di almeno tre componenti. Le deliberazioni concernenti lo scioglimento della fondazione sono assunte con il voto favorevole di almeno quattro componenti. Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

9. Sarà necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica per deliberare l'acquisto o l'alienazione di immobili e la stipula di mutui garantiti da ipoteca su immobili della Fondazione. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;
- d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;
- e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare

su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

È altresì consentito il collegamento spontaneo con mezzi autonomi: in questa ipotesi, salvo sempre il caso di riunione "totalitaria", al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente del Consiglio, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso.

Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per l'inizio della riunione, per obiettivi motivi tecnici, non fosse possibile il collegamento audio o video, la riunione dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della riunione, per obiettivi motivi tecnici, venisse sospeso o interrotto il collegamento audio o video, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o video della conferenza.

Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione si considera intervenuto all'adunanza.

IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE, IL DIRETTORE

Articolo 12 - Il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti con votazione segreta, per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

2. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

3. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati e consulenti.

4. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione,

esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari, può firmare atti e aprire conti correnti per conto della Fondazione; impartisce direttive al Direttore ed al Segretario; sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi; può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli consiglieri.

5. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.

6. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio di Amministrazione diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine il Vice Presidente procede alla convocazione del Consiglio per la nomina del nuovo Presidente.

7. Dalla data di efficacia delle dimissioni, il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente.

Articolo 13 - Il Presidente Onorario

1. Il Consiglio di Amministrazione può per particolari meriti a favore della Fondazione, nominare al di fuori dei suoi componenti del Consiglio di Amministrazione un Presidente Onorario, che, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, si dedicherà alle attività di marketing e di promozione dell'immagine della Fondazione.

Articolo 14 - Vice-Presidente

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente, la cui firma farà piena prova di fronte a terzi di detta assenza o impedimento temporaneo.

Articolo 15 - Il Direttore della Fondazione

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, eventualmente anche al di fuori della dotazione organica in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica. Deve essere in possesso dei requisiti disciplinati dai provvedimenti regionali vigenti.

2. Attua gli obbiettivi ed i programmi definiti con atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente, da perseguirsi secondo le modalità previste dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. È responsabile del raggiungimento degli obbiettivi programmati, della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, co-ordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istrut-

toria dei procedimenti disciplinari.

4. Gestisce le procedure di appalto e di concorso e provvede agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

5. Sono attribuiti inoltre al Direttore tutti i compiti previsti dalla Legge e, nell'ambito della stessa, adempie in particolare:

a) all'attività propositiva di collaborazione e di supporto al CdA, per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatica;

b) alla definizione degli obiettivi che il personale assegnatogli dovrà raggiungere, con la gestione delle risorse assegnate, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione, adottando gli atti necessari di sua competenza;

c) all'attribuzione delle necessarie risorse umane e materiali;

d) alla documentazione dei risultati dell'attività espletata nelle forme previste dalle metodologie vigenti;

e) all'articolazione dell'orario contrattuale dei servizi;

f) all'adozione degli atti di gestione del personale, quali quelli concernenti l'autorizzazione delle ferie, la concessione di permessi brevi, l'autorizzazione ad effettuare orari di lavoro differenziati, la richiesta di controllo fiscale per malattia;

g) alla cura dell'istruttoria dei procedimenti disciplinari ed all'irrogazione delle sanzioni non superiori alla censura;

h) alla soluzione dei conflitti di competenza, attiva e passiva, fra i dipendenti della struttura;

i) agli ulteriori compiti attribuitigli dallo Statuto e dai Regolamenti.

6. La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro.

7. Può essere incaricato della Direzione dell'ente anche il Segretario qualora ne abbia i requisiti.

8. Spettano al Direttore, qualora le due figure coincidano, tutte le funzioni assegnate dalla Regione al Responsabile di Struttura, ai sensi dei provvedimenti vigenti in materia.

Art. 16 - Segretario

1. Il segretario dell'Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone che siano in possesso delle necessarie capacità.

2. Il segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige e sottoscrive i verbali unitamente al Presidente.

3. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Presidente, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente.

4. Assolve a tutte le funzioni conferite dal Presidente, fatte salve quelle assegnate al Responsabile di Struttura.
5. Ha la responsabilità dei servizi conferitagli dal Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE

Articolo 17 - Organo di controllo o Revisione

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica.

Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che nomina altresì il Presidente dell'Organo di Controllo.

2. I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.

3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e almeno uno dei componenti supplenti.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui ai precedenti commi 1 e

2.

8. L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

9. Il Consiglio di amministrazione determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del CTS.

10. La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.

NORME GENERALI

Articolo 18 - Esercizio e bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente il quale deve essere depositato nei termini previsti dall'art. 48 comma 3 del CTS all'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 13 del CTS.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, approvare il bilancio sociale ogni anno, entro i termini di approvazione del bilancio d'esercizio di cui al precedente comma 2 e adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14 del CTS.

5. Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, devono essere depositati ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS.

6. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del CTS.

Articolo 19 - Modifiche statutarie e operazioni straordinarie

1. Le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tre membri.

2. Tali operazioni così come quella di cui al successivo articolo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del CTS, devono essere iscritte nel RUNTS.

3. Le modifiche statutarie potranno riguardare l'assetto organizzativo della Fondazione; in ogni caso dovranno essere coerenti con la realizzazione dello scopo e delle finalità della Fondazione e dovranno essere strumentali rispetto ai fini della Fondazione.

4. Sono in ogni caso salvi i controlli dell'Autorità Governativa.

Articolo 20 - Scioglimento ed estinzione

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 c.c. Il verificarsi di una delle cause ivi indicate è dichiarato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di quattro membri.

2. La Fondazione può inoltre essere sciolta con delibera del Consiglio di indirizzo assunta con il voto favorevole di un numero di membri non inferiore quattro.

3. Nei casi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi spettanti.

4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del CTS, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice del terzo settore, del codice civile e di ogni altra fonte normativa in materia.

Articolo 22 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme del d.lgs. 117/2017, nonché del codice civile e dalle disposizioni di legge in quanto applicabili.

Firmato:

Maria Rosa Gandolfo

Luca Lamanna Notaio Sigillo